

Cari Colleghi,

e' con orgoglio che vi segnalo due novita' positive, due grandi risultati di AIDC - Sezione di Milano, grazie al lavoro della nostra **Commissione Norme di Comportamento** e della nostra **Commissione Incompatibilita' Comunitaria**.

Mi riferisco a due norme contenute nel D.L. 24.1.2012 n.1.

L'art. 93 ha riscritto la norma contenuta nell'art. 60, 7° comma, DPR 633/1972, riguardante la preclusione della rivalsa nei casi di accertamento o rettifica dell'IVA dichiarata dal soggetto passivo.

La nuova norma, recependo le indicazioni della **Norma di Comportamento n. 179/2010 di AIDC Sezione di Milano**, riconosce il diritto di rivalsa sotto la condizione che la maggiore imposta dovuta sia corrisposta all'Erario, unitamente alle sanzioni e agli interessi e contestualmente ammette a favore del cessionario – committente, anch'esso soggetto passivo, il diritto di detrazione, da esercitarsi al più tardi con la dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta addebitata.

Le conseguenze pratiche della modifica sono evidenti e fortemente significative: nella strategia dei contenziosi IVA è ora possibile valutare con maggiore serenità l'acquiescenza all'accertamento, mediante pagamento della sanzione in misura ridotta, anche a seguito di procedura di adesione o conciliazione, addebitando la maggiore IVA, senza che essa divenga un costo, né per il fornitore né per il cliente.

L'art. 91 introduce la possibilità di sospensione della tassazione dei componenti dell'azienda appartenente ad una impresa che trasferisce la propria residenza all'estero di cui all'art. 166 TUIR (c.d. Exit Tax) nella UE o in Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo.

E' questo il brillante risultato conseguente alla **Denuncia n. 5** (Tassazione per il trasferimento all'estero della residenza da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, cd. Exit Tax) presentata nel marzo 2009 alla Commissione UE di Bruxelles dalla **Commissione Incompatibilità Comunitaria di AIDC - Sezione di Milano** e della conseguente Procedura d'infrazione n. 2010 / 4141 aperta dalla UE nei confronti dell'Italia al riguardo.

Con la modifica apportata all'art. 166 TUIR in caso di trasferimento della sede dell'impresa all'estero (con i limiti del territorio della white list e degli accordi tributari tra i paesi) non sarà più automatica la tassazione dei componenti aziendali al valore normale, anche se, purtroppo, solo a partire dai trasferimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della norma.

Proseguiamo con ancora maggiore volontà e convincimento a percorrere la strada dell'impegno e della professionalità a supporto dei colleghi e della categoria in tutti gli aspetti che ci coinvolgono.

Un saluto.

Il Presidente
Roberta Dell'Apa